

Codice A1813C

D.D. 17 dicembre 2025, n. 2657

Autorizzazione idraulica n. 115/25 per l'accesso in alveo nel torrente Orco, per la realizzazione di una seconda savanella mobile e per la manutenzione straordinaria della savanella esistente a servizio del manufatto di presa della roggia di Oglianico, in loc. Manifattura, in Comune di Cuornè. Richiedente: Consorzio Ovest torrente Orco.



ATTO DD 2657/A1813C/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 115/25 per l'accesso in alveo nel torrente Orco, per la realizzazione di una seconda savanella mobile e per la manutenzione straordinaria della savanella esistente a servizio del manufatto di presa della roggia di Oglianico, in loc. Manifattura, in Comune di Cuornè.
Richiedente: Consorzio Ovest torrente Orco.

In data 16.12.2025, il Consorzio Ovest torrente Orco ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 56014 del 16/12/2025) per l'accesso in alveo nel torrente Orco, per l'inserimento di una seconda savanella mobile e per la manutenzione straordinaria della savanella mobile esistente, a seguito di eventi di piena, movimentando materiali ghiaiosi dall'alveo locale del greto del torrente Orco, al fine di ripristinare le normali condizioni di utilizzo e l'officiosità idraulica dell'opera di presa della roggia di Oglianico, in loc. Manifattura, in comune di Cuornè.

Detti lavori non prevedono modificazioni dell'alveo originario né nuove opere idrauliche.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Noascono, costituiti da un unico elaborato grafico, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale

competente;

- D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- l.r. n. 20/2002, la l.r. n. 12/2004 e la l.r. 9/2007;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- l.r. 31 luglio 2023 n. 14;
- art. 26 della DPGR n. 16/R del 16.12.2022.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 8-8111 del 25/01/2024.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Ovest torrente Orco ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. durante il corso dei lavori, è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi definitivi o per facilitare le operazioni stesse;
3. la presente autorizzazione ha validità dalla data di ricevimento fino al 31.12.2026 e pertanto i lavori in argomento potranno essere eseguiti tutte le volte che si verificano piene che danneggino o ostacolano le opere di presa, entro il termine sopraindicato, previa comunicazione di accesso in alveo al Settore scrivente e al Comando dei Carabinieri Forestali, potrà essere oggetto di rinnovo su richiesta del concessionario mediante domanda con allegata relazione tecnica/fotografica ed elaborati grafici con le opere da realizzarsi;
4. gli sbarramenti temporanei dovranno essere realizzati solo con materiale d'alveo incoerente di piccola pezzatura, facilmente asportabile dalla morbida del corso d'acqua, senza intercettare l'intera portata defluente ed in maniera tale da assicurare in ogni caso, anche durante i periodi di magra, il rilascio a valle di una adeguata portata d'acqua (Deflusso Minimo Vitale);
5. il materiale demaniale movimentato in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda in prossimità del canale di derivazione della roggia;
6. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. è a carico del Consorzio richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei mezzi meccanici e delle maestranze operanti in alveo, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Consorzio dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

9. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della l.r. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con la Città Metropolitana di Torino sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari Estensori:
geom. Walter Buono
dott.ssa Barbara Nervo

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo